

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> per tutela minoranza ladina. S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	235
ALLEGATO 1 (<i>Nuova proposta di parere del relatore</i>)	239
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	241

INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.	
Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	238
AVVERTENZA	238

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.05.

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/*Südtirol* per tutela minoranza ladina.

S. 2643 cost., approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 marzo scorso.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, richiama le questioni affrontate nella precedente seduta.

In primo luogo, l'articolo 10 del progetto di legge costituzionale in esame aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa. Sul punto, ritiene opportuno un approfondimento in ordine alla portata della disposizione, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di

trasferire al *Comun General de Fascia* funzioni legislative proprie, nell'ambito della «valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma.

Più rilevante è la seconda questione che la Commissione deve affrontare. Nel corso del esame alla Camera, sono state apportate diverse modifiche al testo originario del disegno di legge, tra le quali assume particolare rilievo l'introduzione, in Assemblea, di due articoli che recano modifiche alle disposizioni sul sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano. In particolare, l'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema proporzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzionale». L'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema «su base proporzionale». Ciò al fine di garantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell'articolo 61, il quale vincola l'ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Data la rilevanza di queste modifiche, propone di formulare un'osservazione in merito all'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consi-

glio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera.

Presenta conclusivamente una nuova proposta di parere favorevole con due osservazioni (*vedi allegato 1*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) ringrazia il relatore per la disponibilità e l'attenzione prestata alle questioni sollevate nel corso della precedente seduta. Ritiene però che la formulazione di una semplice osservazione risulti insufficiente, in quanto si sta esaminando una legge diversa da quella che ha ottenuto l'assenso massiccio dei due Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Rileva la radicale differenza della legge all'esame del Senato rispetto a quella originariamente presentata alla Camera: si tratta infatti di una legge sul sistema elettorale. Sottolinea come la *Südtiroler Volkspartei*, che tradizionalmente si erge a sentinella dell'autonomia della Regione e delle Province autonome, abbia invece rinunciato al diritto sancito dall'articolo 103, terzo comma, dello Statuto speciale, in base al quale ogni iniziativa governativa o parlamentare volta a modificare lo Statuto di autonomia deve essere sottoposta al parere dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Ricorda come tutte le opposizioni abbiano presentato al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige una mozione volta a richiedere l'espressione del predetto parere, poi respinta dalla maggioranza.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, fa presente che la Commissione ha svolto un serio approfondimento su una questione che rileva sia sul piano formale che su quello sostanziale.

Ricorda che il testo originario della proposta di legge costituzionale prevedeva unicamente misure in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano. Nel corso dell'esame

in Assemblea alla Camera, sono state invece introdotte disposizioni in materia elettorale.

Ricorda altresì che, secondo la prassi fin qui invalsa, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare.

La Corte costituzionale si è finora pronunciata con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, ritenendo comunque che il Parlamento non abbia oneri ulteriori rispetto all'acquisizione del parere della Regione nella fase iniziale del procedimento (sentenza n. 246 del 2010).

Rileva peraltro che la modifica apportata dalla Camera ha mutato la natura del provvedimento legislativo, perché ha introdotto argomenti nuovi. Le modifiche incidono inoltre sui diritti di elettorato attivo e passivo, che hanno un fondamento costituzionale forte. Sul punto non ci sono precedenti.

Ritiene corretta l'indicazione del relatore di formulare un'osservazione volta ad acquisire l'orientamento del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali. Fino ad oggi l'interpretazione è stata nel senso di non aggravare il procedimento legislativo, ma è pur vero che la modifica introdotta può comportare la compressione dei diritti delle minoranze politiche.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente di essersi inizialmente orientato per la formulazione di una condizione, ma di avere preferito poi proporre un'osservazione sulla base dell'orientamento della giurisprudenza costituzionale e della reiezione da parte del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige di una mozione che richiedeva l'espressione del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo all'esame della Commissione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, propone di integrare la premessa del parere con un richiamo alla citata mozione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, accetta la proposta di riformulazione del presidente (*vedi allegato 2*).

La senatrice Pamela Giacomina ORRÙ (PD) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sul parere.

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) rileva un atteggiamento timido della Commissione rispetto a precedenti occasioni in cui nei pareri sono state formulate condizioni. Evidenzia che la *Südtiroler Volkspartei* sta creando un pericoloso precedente che le si ritorcerà contro, in contraddizione con il ruolo tradizionale di difesa dell'autonomia statutaria.

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) sottolinea che i diritti in gioco sono preziosi e chiedere pertanto la formulazione di una condizione. Comprende l'assenza di precedenti, ma ritiene, anche alla luce della grande polemica a livello locale, che i diritti di cui si discute non possano essere oggetto di forzature della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 8.25.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 16 marzo 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

La seduta comincia alle 8.25.

Nell'ambito dell'esame della relazione all'Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull'attuazione degli Statuti speciali.

Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro.

(Svolgimento e conclusione).

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta è assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Anna FINOCCHIARO, *Ministra per i rapporti con il Parlamento*, svolge

una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Gianpiero D'ALIA, *presidente*, ringrazia la Ministra e, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 8.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).**NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di

Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

L'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema *su base* proporzionale ». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni « sistema proporzionale » e « sistema *su base* proporzionale ». Pertanto se, a Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica

deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale »;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;

ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha ritenuto che « la sicura incidenza che i pa-

rieri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedurali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie » (sentenza n. 246 del 2010);

rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.

ALLEGATO 2

Modifiche Statuto Trentino-Alto Adige/Südtirol per tutela minoranza ladina (S. 2643 cost., approvato in sede di prima deliberazione dalla Camera).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge costituzionale S. 2643, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvato, in sede di prima deliberazione, dalla Camera;

ricordato che la procedura di modifica dello Statuto speciale è disciplinata dall'articolo 103 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, come modificato dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 2 del 2001;

ricordato, in particolare, che l'articolo 103 dello Statuto prevede che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l'iniziativa spetta anche al Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale;

preso atto che sulla proposta di legge costituzionale sono stati acquisiti i pareri del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige, espresso in data 18 luglio 2016, del Consiglio della Provincia autonoma di

Trento e del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, entrambi espressi in data 5 aprile 2016;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame alla Camera;

valutato favorevolmente il recepimento delle osservazioni formulate nel predetto parere;

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Camera è stato considerevolmente modificato a seguito dell'approvazione, nel corso dell'esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti disposizioni:

L'articolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (articolo 47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto « con sistema proporzionale », e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma – pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo linguistico ladino, l'obbligo di prevedere che l'elezione del Consiglio medesimo sia a suffragio universale e diretto « con sistema su base proporzionale ». La contestualità delle due proposte di modifica consente di argomentare che il dettato testuale tenga conto della distinzione tra le due espressioni « sistema proporzionale » e « sistema su base proporzionale ». Pertanto se, a

Statuto vigente, la Provincia di Bolzano prevede, quale unica deroga al sistema proporzionale di elezione del Consiglio provinciale, la riserva di un seggio a favore della minoranza ladina, con l'approvazione delle disposizioni in esame alla Provincia di Bolzano sembrerebbe essere consentita la facoltà di introdurre correttivi al sistema proporzionale;

l'articolo 5 introduce nell'articolo 61 dello Statuto la previsione per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali devono essere eletti con sistema « su base proporzionale »;

l'articolo 10 aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa;

ritenuto opportuno, quanto alla disposizione appena menzionata, svolgere un approfondimento in ordine alla sua portata, con particolare riferimento alla facoltà, che parrebbe riconosciuta sulla base dell'attuale formulazione, della Regione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell'ambito della « valorizzazione della minoranza linguistica ladina », in deroga alle altre disposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Regione e alla stessa Provincia autonoma;

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare;

ricordato altresì che, con riferimento al diverso procedimento legislativo previsto dall'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la Corte costituzionale non ha

ritenuto che « la sicura incidenza che i pareri espressi dalle Regioni vengono ad avere nell'ambito della procedura prevista dal secondo comma dell'articolo 132 Cost. possa concretizzarsi nell'esistenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedurali susseguenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parlamentare. La norma costituzionale infatti, l'unica che possa porre dei vincoli di carattere procedimentale all'operato degli organi legislativi, non prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo speciale procedimento di cui all'articolo 132, secondo comma, della Costituzione (cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espressione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga secondo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordinarie » (sentenza n. 246 del 2010);

preso atto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha respinto, con 32 voti contrari e 24 voti favorevoli, la mozione n. 47/XV, che impegnava la Giunta regionale e la Presidenza del Consiglio regionale: 1) a richiedere al Governo la trasmissione del fascicolo relativo all'Atto Senato n. 2643 al fine di depositarlo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di calendarizzare, con procedura d'urgenza, il dibattito per deliberare un parere sul nuovo progetto di modifica dello Statuto di autonomia; 2) a trasmettere al Governo il parere prodotto dal Consiglio regionale sul nuovo progetto di modifica dello Statuto definito nell'Atto Senato n. 2643, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 103 dello Statuto di autonomia;

rilevata peraltro l'opportunità, in considerazione della rilevanza delle modifiche apportate nel corso dell'esame alla Camera – con particolare riferimento all'introduzione di norme relative al sistema elettorale del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l'avviso del Consiglio regionale del Trentino-

Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere il parere o di

acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell'articolo 10, nei termini richiamati in premessa.